

**Cassazione.** Per i giudici la verifica si può basare anche solo sui dati risultanti dalle indagini bancarie

# Accertamento, «parola» ai conti

## Ma sulla prova contraria del contribuente serve un controllo attento

**Laura Ambrosi**

È legittimo l'accertamento bancario eseguito ad un privato fondato solo sui dati risultanti dai conti correnti, poiché l'onere della prova è a carico del contribuente.

È poi il giudice tributario che deve valutare se le prove da questi prodotte siano in grado di smentire l'atto, consideran-

### IL PUNTO

La pronuncia richiama i magistrati di merito alla necessità di compiere un esame approfondito delle indicazioni a difesa

dole delle somme nel contesto complessivo. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18125 depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate emetteva un accertamento ad una contribuente fondato sulle indagini bancarie eseguite sul suo conto corrente.

Il provvedimento veniva im-

pugnato dinanzi al giudice tributario lamentando innanzitutto che si trattava di persona fisica non esercente attività di impresa o professionale.

Inoltre, il predetto conto era cointestato anche alla madre, la quale aveva notevoli disponibilità finanziarie e pertanto l'ufficio avrebbe dovuto provare la diretta riferibilità delle somme alla contribuente. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, mentre il collegio di appello riteneva che la presunzione discendente dalle indagini bancarie avesse carattere legale e pertanto fosse onere della contribuente giustificare ogni singolo movimento.

Avverso la decisione proponeva così ricorso in cassazione.

La Suprema Corte, richiamando un costante orientamento, ha ribadito che nelle indagini bancarie, l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti oggetto di controllo. Il contribuente deve quindi dimostrare

MASSIMA



I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti non fornisca adeguata giustificazione ai sensi dell'articolo 32 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, poiché questa previsione e quella di cui all'articolo 38 del medesimo Dpr hanno portata generale, riguardando la rettifica della dichiarazione dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell'attività svolta e dalla quale quei redditi provengano; né può inferirsi l'applicabilità dell'articolo 32 citato ai soli soggetti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per via del riferimento testuale ai «ricavi» ed alle «scritture contabili», in quanto il dato letterale risulta limitativo unicamente per l'ufficio di desumere reddito dai prelevamenti. *Corte di cassazione, sentenza n. 18125/2015*

che i valori non si riferiscono ad operazioni imponibili e a tal fine non è sufficiente una prova «generica», ma analitica, con indicazione cioè della riferibilità di ogni singolo versamento.

È stato poi precisato che l'indagine bancaria non è applicabile solo ai soggetti che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, poiché il richiamo ai «ricavi» o alle «scritture contabili» contenuto nella norma (articolo 32 Dpr 600/73), riguarda unicamente i prelevamenti: non è infatti possibile, ove si tratti di un privato, desumere l'esistenza di un reddito da una spesa sostenuta.

La Cassazione ha poi chiarito un aspetto particolarmente importante. Il contribuente per soddisfare l'onere probatorio, può anche avvalersi di presunzioni semplici le quali però devono essere attentamente verificate dal giudice.

Egli deve correlare ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati ed il risultato va valutato nei tempi, nel-

l'ammontare e nel contesto complessivo.

Nella specie, l'indagine bancaria era stata legittimamente svolta nei confronti di una persona fisica, non titolare di reddito di impresa o professionale, la quale però si era limitata a generiche affermazioni ed il collegio di appello, correttamente, aveva rilevato l'assenza di specifiche giustificazioni analitiche per ogni singolo movimento.

La sentenza appare particolarmente importante poiché nonostante confermi un orientamento sfavorevole al contribuente, richiama l'attenzione dei giudici di merito ad una valutazione delle prove fornite, ricordando che occorre l'attendibilità rispetto alla concreta situazione del contribuente.

Sotto altro profilo, ciò potrebbe significare che il giudice deve astenersi da confermare la legittimità di atti che si traducono in mere trascrizioni delle movimentazioni bancarie senza alcun vaglio critico.